



Atto di Indirizzo n. 3

Ai Presidenti delle Associazioni Provinciali LILT

Ai Coordinatori Regionali LILT

Loro Sedi

Oggetto: regolamento Collegio Probiviri.

Si trasmette, per quanto di competenza, il regolamento del Collegio dei Probiviri, approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale LILT in data 18 giugno 2020.
Con viva cordialità.

Il Responsabile Direzione e Gestione

Rag. Davide Rubinace

Il Presidente Nazionale

Prof. Francesco Schittulli

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

TITOLO I

COMPITI E COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Probiviri , eletto secondo le modalità previste dall' articolo 12 dello Statuto della LILT, entro 30 giorni dalla sua elezione elegge al suo interno un componente con funzione di Presidente ed uno con funzioni di Segretario. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono sempre adottate a maggioranza.

2. Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di Organo Disciplinare in unico grado nei confronti degli iscritti che rivestano le cariche espressamente indicate nell'art. 4 dello Statuto Sociale ed in particolare per la verifica della situazione di indegnità (articolo 4 lettera c) e di atti contrari all'interesse dell'Ente (articolo 4 lettera d), è altresì competente ad esaminare ogni altra questione che possa essere trasmessa dagli altri Organi della LILT, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

3. Il Collegio dei Probiviri esercita funzioni di Organo Disciplinare, nell'esaminare le richieste di valutazioni trasmesse dal Presidente Nazionale, dal Consiglio Direttivo nazionale e dal Collegio dei Revisori nonché i ricorsi presentati dagli iscritti, avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti.

4. Il Collegio dei Probiviri è altresì investito:

- a. dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o degli iscritti la cui Sezione sia stata commissariata,
- b. dei ricorsi avverso la regolarità delle elezioni svolte presso le sezioni provinciali.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IN UNICO GRADO

5. Il Presidente e gli altri Organi Centrali indicati nell'articolo 5 dello Statuto, entro 30 giorni dal recepimento della documentazione, dopo aver vagliato accuse e prove, deferisce, dandone contemporaneamente comunicazione all'interessato, al Presidente del Collegio dei Probiviri a cui trasmette la documentazione stessa, un socio segnalatogli come inadempiente a norma del vigente statuto ai sensi dell'articolo 4, lettere **a** e **b** ovvero resosi responsabile delle condotte previste dalle lettere **c** e **d** dell'articolo 4 dello Statuto.

6. Il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca entro 30 giorni il Collegio dei Probiviri che, recepito il deferimento delibera l'apertura di un procedimento nei confronti degli iscritti che si ritengano essere venuti meno al perseguimento degli scopi sociali, che abbiano agito con attività contrastanti con quelli

della LILT o abbiano tenuto comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi ed alla politica della LILT, ai sensi dell'articolo 4 lettere c e d.

Successivamente alla delibera di apertura di procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede a:

- comunicare all'iscritto l'apertura di procedimento a suo carico;
- contestare all'iscritto, compiutamente, la violazione ipotizzata.

7. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, provvederà a convocare l'iscritto, presso la sede ritenuta più opportuna, concedendogli un termine non inferiore a giorni dieci, al fine di predisporre adeguata difesa, anche per il tramite di memorie scritte.

8. Tutte le notifiche all'iscritto verranno effettuate tramite raccomandata A.R. agli indirizzi comunicati al momento dell'iscrizione o in successive variazioni degli stessi.

9. Il Collegio dei Probiviri concede all'iscritto ogni più ampia facoltà di difesa e di fornire giustificazioni. L'iscritto può farsi assistere, preannunciando la sua intenzione almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione, da persona esperta in materie giuridiche.

10. La mancata comparizione dell'iscritto, salvo che l'assenza non sia dovuta a grave e legittimo impedimento, verrà adeguatamente valutata da parte del Collegio, sia per disporre un eventuale differimento, sia nella valutazione disciplinare.

11. Il procedimento si svolgerà in forma libera, decisa dal Presidente del Collegio. In caso di impedimento del Presidente nominato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, le sue funzioni saranno svolte dal componente del Collegio più anziano d'età.

12. È, comunque, in facoltà del Collegio svolgere tutta l'istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola ad uno dei suoi componenti, rinviare la riunione in più date successive.

13. Al termine del procedimento il Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti, delibera sulla archiviazione o sulla sanzione da comminare, tra quelle previste dall'art. 4 dello Statuto della LILT. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14. L'esito del procedimento viene comunicato contestualmente all'iscritto, se presente, ovvero secondo quanto previsto al precedente art. 8.

15. Il provvedimento è inoltre comunicato al Presidente del Consiglio Nazionale per le successive incombenze necessarie.

TITOLO III

I PROCEDIMENTI AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLE ELEZIONI

16. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente, è competente a decidere sui ricorsi che i singoli iscritti possono presentare, avverso la regolarità delle elezioni svoltesi nelle Sezioni Provinciali.

17. Il ricorso, motivato in maniera compiuta, deve essere presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale presso la LILT, tramite raccomandata A.R., entro il perentorio termine di giorni 10 dalla data di svolgimento delle elezioni. Fa fede la data di spedizione.

18. Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso, ha la facoltà di compiere ogni istruttoria ritenuta necessaria, anche delegandola in tutto o in parte ad uno dei suoi componenti, senza obbligo di convocazione dei ricorrenti.

19. Il Collegio dei Probiviri dovrà adottare la propria decisione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, comunicandone l'esito al Presidente del Consiglio Nazionale, al Segretario della Sezione Provinciale ed ai ricorrenti.

20. La presentazione del ricorso non sospende, in ogni caso, l'esecutività del risultato elettorale.